



Senato della Repubblica

XVIII Legislatura

V Commissione BILANCIO

Documento di Osservazioni

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Roma, 25 marzo 2020

Premessa

La situazione che l'Italia si è trovata a fronteggiare nell'arco breve di una manciata di settimane, ci ha messo di fronte a scelte e sfide che mai avremmo potuto immaginare.

Da più parti si dice che siamo del mezzo di una guerra e che le conseguenze che questa crisi avrà sul futuro delle nostre vite sociali ed economiche, ricorderà molto da vicino i tragici epiloghi che i nostri anziani hanno già vissuto all'inizio nel secolo scorso, affrontando i due conflitti mondiali e che mai avremmo pensato di tornare a vivere.

La particolarità è che questa guerra non distrugge case, non mette in moto l'industria bellica e l'economia di guerra, ma costringe tutti all'isolamento, provocando una surreale situazione di blocco dove tutto quello che si mette in moto è finalizzato soltanto alla nostra sopravvivenza.

Il primo nostro scopo è infatti rispondere all'emergenza sanitaria, individuando tutte le risorse necessarie per fronteggiarla, per non vedere più la fila dei mezzi militari che trasporta le persone scomparse verso luoghi che probabilmente rimarranno ignoti anche ai loro cari.

Accanto all'esigenza di fronteggiare l'emergenza sanitaria, c'è la grande sfida di tenere in piedi l'economia e di mettere in campo ogni utile intervento a sostegno del nostro sistema produttivo che ha subito un letale e repentino shock incominciando dal fronteggiare la crisi di liquidità della maggior parte delle imprese che non dipende, questa volta, dal mercato, ma da un fattore esogeno che non fa sconti a nessuno e che non discrimina.

Confartigianato ha assunto per prima fra le grandi Organizzazioni di rappresentanza delle imprese la grave ma convinta posizione di necessità di sospensione urgente di tutte le attività non essenziali. Di fronte alle indicazioni delle autorità sanitarie e della comunità scientifica Confartigianato ha fatto propria la proposta di sospensione di tutte le attività non essenziali, con lo scopo di ottenere quel contenimento del contagio da Covid-19 che le misure precedentemente adottate non erano state in grado di ottenere. Consapevoli che ciò sta rappresentando un sacrificio enorme per le piccole imprese italiane ma inevitabile in nome del prioritario obiettivo della salute e per fermare l'inaccettabile catena di centinaia e centinaia di morti ogni giorno di queste terribili settimane.

Il decreto "Cura Italia" e i provvedimenti che lo hanno preceduto hanno avuto il pregio di avere una dimensione orizzontale e rivolta a tutti i settori in tutti i territori del Paese. Questo approccio gode di tutto il nostro apprezzamento e recepisce le sollecitazioni di Confartigianato per la sospensione e la proroga di versamenti e adempimenti e le misure di tutela del lavoro. Tra le nostre richieste figuravano infatti, la sospensione di tutti i versamenti di imposte, tributi e contributi, almeno al 30 aprile; il rinvio di ogni tipo di scadenza e adempimento che ricade entro il 30 aprile; la moratoria dei mutui in essere fino al 31 dicembre 2020; la copertura delle sospensioni dal lavoro con forme di deroga di cassa integrazione per tutti dipendenti.

Ma il protrarsi - anzi l'aggravarsi purtroppo - dell'emergenza impone di fare di più. Ora sollecitiamo la soluzione del problema della miriade di adempimenti delle imprese nei confronti della Pubblica amministrazione: per non aggiungere al disagio economico l'incertezza dei comportamenti da assumere, il rischio di sanzioni generate da inadempimenti legati all'impossibilità di fare, in un modo che deve essere veramente "generale e astratto" e che non necessiti della richiesta di specifica conferma, di volta in volta, a tutte le singole amministrazioni, come sta avvenendo per l'attuale previsione dell'articolo 103 del Decreto in oggetto.

Ancora, per quanto riguarda le scadenze dei versamenti. Dopo il primo spostamento di imposte che arriva solo fino al 31 marzo, bisognerà pensare da subito alla prossima e inevitabile proroga delle scadenze del 16 di aprile. O si faranno a breve questi ulteriori interventi o sarà impossibile parlare di ripresa perché avremo lasciato sul campo centinaia di migliaia di piccoli imprenditori, noi che tra i "Paesi Ocse" abbiamo il maggior numero di piccole imprese.

Esplicitamente Confartigianato intende limitare le presenti proposte di modifica del Decreto a variazioni minime indispensabili assumendo per impegnative le reiterate dichiarazioni del Governo di immediate ulteriori e necessarie misure che saranno contenute in un secondo provvedimento da emanarsi nei prossimi giorni.

E successivamente, per fronteggiare l'impatto economico sugli artigiani e sulle micro e piccole imprese, saranno necessarie ulteriori misure e provvedimenti dedicati agli indennizzi per i danni subiti dalle imprese e a rilanciarne l'attività, oltre a recuperare le esportazioni di queste stesse imprese, che lo scorso anno hanno registrato un valore del venduto all'estero di merci pari a 127 miliardi, cifra che sarà drammaticamente al ribasso per l'effetto domino che attraverserà tutti i settori, in un sistema integrato come quello italiano dove le piccole imprese rappresentano il 98% del totale delle aziende.

Due ultimi aspetti da richiamare in premessa.

Uno si chiama "burocrazia". A supporto dei provvedimenti presi abbiamo bisogno di un apparato amministrativo coeso e in grado di reagire come hanno reagito, in questi giorni, i medici in corsia, in un contesto temporale in cui 60 giorni rischiano di essere la discriminante tra un'impresa aperta e un'impresa chiusa. In questo momento bisogna evitare anche alcune surreali assurde provocazioni, come quella per cui, a fronte della previsione di una sospensione per due mesi degli accertamenti, ha prorogato di due anni il periodo di accertabilità per gli anni trascorsi!

Sono, appunto, provocazioni della burocrazia che fanno davvero male agli imprenditori che stanno cercando di resistere!

Il secondo punto consiste nella necessità urgentissima che l'Unione Europea assuma decisioni comuni e condivise. La proposta di eurobond è una di quelle sul tavolo ma va attuata con rapidità. Bene la sospensione del Patto di stabilità annunciato dalla Presidente della Commissione europea accompagnato da misure di sostegno messe in campo dalla BCE. Ora non è tempo di approcci ragionieristici all'emergenza. Purtroppo, siamo altrettanto già consci delle difficoltà di Bilancio che

dovremmo successivamente affrontare. Se le decisioni arriveranno anche soltanto tra alcune settimane, si saranno provocati danni immensi. L'emergenza "coronavirus" può essere una magnifica occasione per rendere evidente ai cittadini e alle imprese a cosa serve l'Europa, così come, al contrario, può essere il presupposto per la sua disgregazione. O stavolta l'Europa si muove compatta o non ci serve più. La solidarietà finanziaria incrociata che si basa sulla solidità di tutti gli Stati europei è un elemento decisivo. Se dobbiamo fare da soli è meglio saperlo subito!

Il quadro economico

La guerra al coronavirus è in corso. Sul fronte della pandemia prosegue l'escalation del contagio in Italia e la diffusione in altri numerosi Paesi. Sul fronte economico si stanno registrando velenosi shocks simultanei che stanno generando effetti negativi senza precedenti sul sistema economico. Sul lato dell'offerta si registra la chiusura di attività dei servizi non essenziali e il forte rallentamento della produzione nella manifattura e nelle costruzioni. Sul fronte della domanda le limitazioni alla circolazione delle persone e il lockdown in vigore stanno generando una caduta delle vendite, in particolare di prodotti non alimentari.

Già dai primi di marzo il rallentamento delle attività economiche ha generato ricadute pesanti sull'economia reale e sul sistema di micro e piccola impresa che garantisce, lo ricordiamo, il 65,7% dell'occupazione delle imprese. I risultati di una survey di Confartigianato condotta su oltre 4.200 micro e piccole imprese (MPI) del Nord evidenziano, per le interviste effettuate tra il 27 febbraio e il 1° di marzo, una flessione del 25% del fatturato mensile; nei giorni successivi il trend è risultato in peggioramento, con un calo del 29% rilevato nelle interviste condotte tra il 2 e il 4 marzo. Dalla metà del mese di marzo il lockdown ha ampliato ulteriormente il calo dei ricavi delle imprese.

L'estensione del contagio ad altri Paesi, l'interruzione delle produzioni e delle relazioni commerciali sta determinando cadute violente della domanda estera. Limitazione degli spostamenti e chiusura di attività interessano mercati chiave del nostro made in Italy. Dalla Germania la scorsa settimana è arrivato un pesante segnale congiunturale: a marzo l'indicatore ZEW del sentiment economico è precipitato di 58,2 punti, arrivando ad un saldo di opinione di -49,5 punti: si tratta del calo più ampio da quando è iniziata l'indagine, nel dicembre 1991.

I segnali provenienti dalla Cina evidenziano la profondità degli effetti della lotta al contagio: l'analisi dei dati congiunturali pubblicati la scorsa settimana dall'Istituto di statistica cinese evidenzia che il valore aggiunto manifatturiero a febbraio ha registrato una caduta del 26,6% rispetto a gennaio; nel bimestre gennaio-febbraio si registra una caduta del 13% su base annua. Gli investimenti nel primo bimestre dell'anno sono caduti del 24,5%; a tal proposito va ricordato che nel 2019 la Cina è il quarto mercato del made in Italy di macchinari. I dati dell'Istat sull'export in Cina a gennaio indicano un calo dell'11,9% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Infine le vendite retail nel mercato cinese, condizionate dalle forti limitazioni agli spostamenti, nel bimestre gennaio-febbraio hanno registrato una caduta del 20,5% su base annua.

La caduta contemporanea e improvvisa di domanda ed offerta determina, in modo quasi istantaneo, una crisi di liquidità, generando un forte stress alla finanza d'impresa. La trasmissione della crisi al sistema bancario e il conseguente credit crunch espone in modo particolare il sistema delle micro e piccole imprese, le quali presentano una minore presenza di fonti di finanziamento alternative ai prestiti bancari. Una crisi di liquidità non contrastata con mezzi adeguati porterà ad un incremento dei fallimenti che interesseranno molte imprese sane e che hanno di recente investito. Va infatti ricordato che negli ultimi cinque anni gli investimenti delle imprese, valutati a prezzi correnti, hanno accumulato una crescita del 16,7%; il flusso annuo di investimenti realizzati dalle imprese fino a 50 addetti è pari ad 37,5 miliardi di euro, equivalente al 2,2% del PIL.

Gli shock dell'economia reale, dopo un rapido contagio, hanno determinato una caduta dei mercati finanziari con effetti che si propagano sulla ricchezza finanziaria di famiglie e imprese.

Infine va ricordato che la crisi conseguente al contagio da coronavirus si innesta su un quadro macroeconomico fragile e caratterizzato dal calo della produzione manifatturiera, appesantita dalla crisi della Germania, e da un rallentamento nel fatturato dei servizi; anche nelle costruzioni, dopo un brillante primo quarto del 2019 si è assistito ad una vistosa frenata della produzione. Le esportazioni nel 2019 chiudono con una crescita del 2,3%, in attenuazione rispetto al +3,6% dell'anno precedente; su base congiunturale, secondo gli ultimi dati disponibili, nel trimestre novembre 2019-gennaio 2020, si rileva una contrazione delle esportazioni dell'1,6% rispetto al trimestre precedente. Debole anche il mercato del lavoro, mentre il trend dei prestiti alle imprese, secondo le ultime rilevazioni disponibili, a gennaio 2020 rimane in territorio negativo.

Commento al provvedimento

Il decreto-legge CuraItalia rappresenta una **prima risposta, che apprezziamo**, ma **moltissimo**, purtroppo, **resta da fare**. Il Decreto Legge era molto atteso dalle imprese italiane oltre che naturalmente da tutti i cittadini. Da tutti i cittadini perché dispone misure straordinarie per rafforzare il Servizio Sanitario, uomini, mezzi e infrastrutture per fronteggiare la terribile epidemia di Coronavirus che sta flagellando l'Italia. Dalle imprese perché i danni si sono propagati, come un terrificante incendio dalle persone all'economia e alle imprese. E alle imprese ormai di tutti i settori con un effetto domino che si intuisce facilmente.

L'impatto economico dell'emergenza coronavirus sugli artigiani e sulle micro e piccole imprese è vastissimo e saranno **necessarie ulteriori misure** per venire in aiuto agli imprenditori che in queste condizioni sono impegnati nel contenimento dei danni e a resistere sul mercato. Il Decreto **recepisce alcune delle sollecitazioni di Confartigianato** per la sospensione e la proroga di versamenti e adempimenti e le misure di tutela del lavoro, così come in materia di moratoria dei mutui in essere. Dopo queste prime misure andrà quindi affrontata la fase due con ulteriori interventi e, a emergenza sanitaria conclusa, saranno necessari provvedimenti dedicati agli indennizzi per i danni subiti dalle imprese e a rilanciarne l'attività.

Sarà ora necessario da un lato prorogare alcune delle misure messe in campo, dall'altro individuare misure strutturali per la messa a disposizione di liquidità per le imprese e per il rilancio dell'economia, una volta che l'emergenza sarà passata.

Le misure Fiscali

E' apprezzabile l'intervento – artt. 61 e 62 - che consente alla quasi totalità delle imprese di traguardare la scadenza dei versamenti del 16 marzo 2020; è altrettanto evidente, però, che per la prossima scadenza del 16 aprile la situazione, stante le attuali condizioni di contesto, non è immaginabile, seppur tutti lo auguriamo, possa essere migliore.

E' pertanto necessario, a nostro parere, che in sede di conversione (intervento che potrebbe rivelarsi tardivo se la conversione del DL in oggetto avvenisse a ridosso, o ancor peggio, dopo la scadenza del 16 aprile), **o meglio ancora nel prossimo decreto legge già annunciato dal Governo per aprile, venga tempestivamente affrontata la questione dei versamenti tributari concedendo una loro proroga generalizzata almeno sino al 30 giugno 2020 che dovrà, necessariamente, essere ulteriormente rimodulata in ragione del termine dell'emergenza sanitaria.**

Anche per quanto concerne gli **adempimenti tributari**, ora sospesi sino al 31 maggio 2020, da effettuarsi entro il 30 giugno 2020, andrà opportunamente valutata un'ulteriore proroga avendo anche presente che la **situazione emergenziale ha ridotto notevolmente la capacità di assistenza prestata in ambito fiscale alle imprese, specie di ridotte dimensioni, da parte di consulenti e associazioni di categoria.**

E' necessario uno sforzo di tutti gli interlocutori istituzionali che operano in ambito fiscale affinché avvenga una rapida interpretazione delle norme, improntata al clima emergenziale in atto, in grado di dare certezze ad imprese e operatori.

Sempre in ambito fiscale si rileva la necessità che il ristoro parziale del canone di locazione pattuito per l'immobile strumentale (articolo 65), già riconosciuto ai conduttori degli immobili C/1 (botteghe e negozi) per il mese di marzo 2020, sia esteso anche ai conduttori degli immobili di categoria catastale C/3 (laboratori per arti e mestieri). Molti esercenti attività di impresa, che hanno dovuto sospendere l'attività in ottemperanza alle disposizioni sull'emergenza sanitaria COVID-19, infatti, svolgono l'attività in immobili di categoria catastale C/3. Va inoltre sancita, in relazione al medesimo credito, la non tassabilità del medesimo al fine di evitare che lo stesso concorra alla tassazione ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.

Si rileva la necessità di un intervento affinché nella sospensione (articolo 67) dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, siano inclusi i termini di versamento dei cosiddetti avvisi "bonari", nonché i versamenti dovuti per effetto dell'accertamento con adesione. Inoltre, va assolutamente abrogata la disposizione che prevede, in relazione all'attività degli uffici impositori, la proroga dei termini di prescrizione e decadenza fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. E' del tutto evidente che a fronte di una sospensione dell'attività

di accertamento della durata di pochi mesi (dall'8 marzo al 31 maggio 2020) risulta del tutto sproporzionata e di conseguenza ingiustificata la proroga di due anni dei termini di accertamento. Peraltro, l'universalità dell'emergenza sanitaria che il Paese sta vivendo giustifica la non applicazione di una disposizione, di carattere generale, correttamente pensata per le situazioni in cui l'eccezionalità riguarda zone circoscritte. Medesima abrogazione va effettuata in relazione all'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 68.

Le misure in materia di Lavoro

Per quanto concerne la disciplina sugli ammortizzatori sociali, si apprezza lo sforzo fatto per ricomprendere tutti i settori di attività e tutti i lavoratori. Con particolare riferimento alle imprese artigiane, ammesse alla prestazione dell'assegno ordinario, si valuta positivamente che venga valorizzata l'attività che il Fondo di settore (FSBA – Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell'artigianato) costituito ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 148/2015 sta già da tempo svolgendo anche nei confronti delle imprese artigiane con un solo dipendente. FSBA, ricevendo, lavorando e liquidando le domande di integrazione salariale, sgraverà l'Inps di un onere burocratico rilevante, fornendo risposte rapide e mirate alle necessità delle imprese in questo momento di grande difficoltà, candidandosi ad una positiva competizione di efficienza e rapidità.

Con riferimento all'indennità di 600 euro prevista per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (art. 28), se da un lato si apprezza il segnale di attenzione verso il lavoro autonomo, dall'altro, si osserva che una misura siffatta, uguale per tutti e con un importo così basso, non tiene assolutamente conto dei danni effettivi che gli artigiani stanno avendo in conseguenza della pandemia. Più equa sarebbe stata, ad esempio, una indennità parametrata alla perdita di reddito subita da ciascun artigiano e lavoratore autonomo. Per questo motivo, considerata l'esiguità dell'importo di 600 euro rispetto ad attività che stanno subendo danni economici assai ingenti, se comunque l'intenzione del Governo è quella di seguire un criterio di eguaglianza per le differenti situazioni, che almeno l'importo sia parificato a quello del reddito di cittadinanza (780 euro), considerata la soglia minima di sussistenza dalla vigente legislazione.

E', infine, fondamentale che l'Inps e lo stesso Ministero del Lavoro siano tempestivi nelle indicazioni operative e nei chiarimenti delle disposizioni del decreto legge. L'Inps ha finora diramato alcune circolari con i primi chiarimenti, ne serviranno altri. Le imprese che stanno tuttora proseguendo la propria attività lavorativa perché impegnate in attività e servizi essenziali, quelle che hanno sospeso il lavoro e sono alle prese con gli ammortizzatori sociali, hanno bisogno di un quadro di norme chiaro nella sua fase applicativa e che non le esponga a problemi interpretativi. Come è purtroppo già avvenuto, ad es., per la questione relativa alla sospensione o meno del versamento della quota dei contributi a carico del lavoratore già trattenuta (art. 62), questione chiarita (sembra) con un comunicato stampa dell'Istituto pubblicato sul sito il 23 marzo.

Le misure di accesso al Credito

La maggior parte delle misure individuate dal provvedimento in esame sul fronte della risposta alle esigenze di liquidità delle imprese trova la nostra condivisione, con particolare riferimento alla sospensione e all'allungamento legale dei mutui, di cui all'articolo 56 del testo. Lo strumento si presenta come utile complemento dell'accordo cosiddetto di "moratoria" sottoscritto volontariamente dalle Organizzazioni di rappresentanza delle imprese e l'ABI. Particolarmente importante è la previsione del divieto di revoca, fino al 30 settembre 2020, per aperture di credito e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020. A questo proposito, stante il perdurare delle condizioni di incertezza a breve, è necessario prevedere che l'arco temporale del divieto si estenda almeno fino al 30 novembre 2020. Stessa previsione di allungamento del termine andrebbe prevista per l'ipotesi di cui alla lettera b) del medesimo articolo 56.

Tra le norme principali del pacchetto "credito" c'è il potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia, laddove l'articolo 49 prevede interventi che vanno nella giusta direzione, ma che andranno misurati sulla reale capacità di intercettare anche le esigenze delle micro e piccole imprese. Da diverso tempo, infatti, e ben prima della attuale crisi, le difficoltà di accesso ai canali di finanziamento da parte di questa categoria di imprese si è fortemente conclamata. Per questo, pur in presenza di importanti interventi sul fronte della capacità del Fondo Centrale di Garanzia di supportare l'accesso al credito delle PMI, riteniamo comunque che questo stesso non potrà intervenire efficacemente su quel segmento di imprese nel quale le banche hanno pressoché smesso totalmente di operare, come ha ben messo in luce con recenti studi la stessa Banca d'Italia. Sembrerebbe maturo il tempo, pertanto, di intervenire con uno strumento pubblico che sia in grado di sopperire al fallimento di mercato, magari individuando - visto il momento contingente che obbliga ad individuare strumenti che possano essere messi rapidamente in campo - un semplice fondo rotativo che possa mettere a disposizione di soggetti finanziari più prossimi al mercato delle MPI di ricevere provvista agevolata da assegnare in convenzione per *plafond* dedicati.

Si ritiene, infatti, inoltre opportuno, al fine di assicurare alle micro e piccole imprese la necessaria liquidità per far fronte all'emergenza in corso che può derivare da ritardi o inadempimenti contrattuali legati alle misure di contenimento o per esigenze di rinegoziazione delle esposizioni bancarie maturate al 29 febbraio 2020 individuare uno strumento attraverso il quale poter concedere mutui a tasso zero, della durata non superiore a dieci anni, di importo massimo di 150.000 euro in capo alle imprese che abbiano subito danni diretti o indiretti dalla diffusione del contagio del virus, attraverso l'istituzione di un Fondo rotativo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per il 2020.

La situazione derivante dall'emergenza COVID19, nonostante lo sforzo effettuato dai policy makers attraverso il decreto CURA Italia, è assolutamente insufficiente per sostenere le micro e piccole imprese. Il calo di fatturato, le difficoltà di approvvigionamento di materiali, il blocco sostanziale delle esportazioni dirette ed indirette, si trasformano in carenza di liquidità e gli interventi con cassa

integrazione e moratoria non bastano per abbattere i costi di gestione che devono comunque essere sostenuti nonostante il calo di fatturato.

La necessità di liquidità da parte della micro e piccola impresa troverà infatti, dopo l'emergenza, una risposta sempre più esigua dal credito bancario, che ancorché garantito dai meccanismi di garanzia pubblica potenziati, sarà gravato da una lievitazione dei costi del rischio/posizioni in default attese anche le regole europee in atto che seppur mitigate non possono non essere tenute in considerazione.

Sempre con riferimento all'articolo 49, la lettera g) esonera, nel processo di valutazione dell'impresa che accede al Fondo Centrale, dalla acquisizione del cosiddetto modello "andamentale" con la finalità di garantire il tempestivo accesso alla garanzia accorciando i tempi di istruttoria e garantendo, al contempo, di tener conto delle difficoltà economiche contingenti connesse all'epidemia in corso. Poiché una recente delibera del Consiglio di Gestione ha interpretato detta norma escludendo l'acquisizione dell'andamentale soltanto ai fini della valutazione di ammissione, ma non anche ai fini del calcolo dell'accantonamento, aggravando, così, di fatto l'istruttoria e vanificando il richiamato intento del legislatore di accelerare l'istruttoria, parrebbe opportuno che il legislatore affinasse la formulazione della richiamata lettera g), prevedendo esplicitamente che, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, è sufficiente esclusivamente la presentazione del modulo di valutazione economico-finanziario.

Le misure in materia di Pubblica Amministrazione

Si valuta positivamente quanto disposto dall'articolo 103 laddove prevede la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 ovvero iniziati successivamente a tale data per il periodo intercorrente fino al 15 aprile 2020. La norma, inoltre, estende fino al 15 giugno 2020 la validità di tutti i certificati, attestati permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020. A tal riguardo si evidenzia che è necessario chiarire il campo di applicazione del comma 2 al fine di ricomprendere anche gli atti compiuti dagli Enti e Organismi di certificazione e ispezione relativi alle verifiche su impianti e attrezzature. In particolare ci si riferisce a quelle verifiche periodiche obbligatorie (attività non sospese dal DPCM 11 marzo 2020) che possono essere effettuate sia direttamente da enti pubblici sia da organismi privati abilitati e che richiedono la presenza dell'ispettore in loco quali:

- Impianti elettrici (DPR 462/2001);
- Attrezzature di lavoro, sollevamento persone o cose, impianti in pressione (D. Lgs. 81/2008);
- Attrezzature a pressione trasportabili (Direttiva 2010/UE e DM 18/06/2015).

Nell'attuale situazione di emergenza sanitaria, gli organismi abilitati hanno difficoltà ad effettuare le verifiche nei tempi previsti, essendo necessario lo spostamento del proprio personale presso le imprese.

Al fine di evitare che tali ritardi obblighino le imprese a sospendere le attività soggette a verifica, si propone di chiarire che la proroga di 90 gg. (fino al 15 giugno) della durata di validità riguarda anche i verbali delle verifiche periodiche rilasciati da enti o organismi abilitati al pari di quelli rilasciati dalla PA.

Si evidenzia peraltro che gli impianti e le attrezzature soggette a verifica sono sottoposte periodicamente a controlli da parte degli enti e organismi preposti e sono soggette a periodiche manutenzioni ordinarie e straordinarie da parte dei datori di lavoro.

Senato della Repubblica
AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

EMENDAMENTI

- 1) Proroga del periodo di sospensione dei versamenti IVA per le imprese turistico recettive e per le altre categorie di soggetti fortemente interessate da riduzioni di attività;
- 2) Proroga del periodo di sospensione dei versamenti tributari per i soggetti con ricavi e compensi fino a 2 milioni di euro, per le province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza e per le ritenute operate nei confronti dei soggetti con ricavi e compensi fino a 400.000 euro;
- 3) Estensione del credito d'imposta per il pagamento dell'affitto alle categorie catastali C/3;
- 4) Fondo centrale di garanzia PMI: presentazione solo del modulo di valutazione economico-finanziario;
- 5) Misure per il sostegno delle micro e piccole imprese per ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e per la rinegoziazione dei debiti bancari;
- 6) Proroga validità delle verifiche e delle ispezioni effettuate da soggetti pubblici e privati in materia di sicurezza;
- 7) Indennità lavoratori autonomi: incremento;
- 8) Abrogazione della proroga del periodo di accertamento conseguente ai periodi di sospensione degli adempimenti e versamenti;
- 9) Abrogazione della proroga del periodo di accertamento conseguente ai periodi di sospensione degli adempimenti e dei versamenti;
- 10) Proroga del periodo di sospensione dei versamenti tributari per la "zona rossa";
- 11) Possibilità di compensazione dell'indennità dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO

Senato della Repubblica

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Emendamento

Articolo 61

(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

Apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. All'articolo 8 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1:
 - 1. le parole "30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2020";
 - 2. alla lettera a), le parole "24 e 29" sono sostituite dalle seguenti: "e 24";
 - b) al comma 2, le parole "31 maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2020";
- c) al comma 3, sostituire le parole "nel mese di marzo 2020" con le seguenti: "nei mesi da marzo a giugno 2020";
- d) al comma 4, sostituire le parole "31 maggio 2020" e "mese di maggio 2020", rispettivamente, con le seguenti: "31 agosto 2020" e "mese di agosto 2020".

Proroga al 30 giugno 2020 del periodo di sospensione dei versamenti iva per le imprese turistico recettive e per le altre categorie di soggetti fortemente interessate da riduzioni di attività

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di prorogare fino al 30 giugno 2020 il periodo di sospensione dei versamenti IVA dovuti dai soggetti esercenti imprese turistico-recettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator nonché per gli altri soggetti individuati nel comma 2 del medesimo articolo 61.

Conseguentemente viene previsto che il versamento degli importi sospesi, sia per quanto concerne l'IVA che gli altri tributi e contributi indicati nell'art. 8 del D.L. n. 9 del 2020, avvenga entro il 31 agosto anziché entro il 31 maggio 2020.

L'emendamento non richiede una copertura finanziaria in quanto la ripresa dei versamenti sospesi è prevista entro il corrente anno di bilancio.

Testo coordinato

~~1. All'articolo 8 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1, lettera a), le parole "24 e 29" sono sostituite da "e 24";~~

1. All'articolo 8 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche (*testo coordinato con le modifiche proposte*):

al comma 1:

1. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al ~~30 aprile 2020~~ **30 giugno 2020**;

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, ~~24 e 29~~ e **24** del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Al comma 2:

2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il ~~31 maggio 2020~~ **31 agosto 2020**. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

(...)

3. Per le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per i soggetti di cui al comma 2, i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza ~~nel mese di marzo 2020~~ **nei mesi da marzo a giugno 2020** sono sospesi.

4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il ~~31 maggio 2020~~ **31 agosto 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal ~~mese di maggio 2020~~ **mese di agosto 2020**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Senato della Repubblica

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Emendamento

Art. 62

(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, sostituire le parole "31 maggio 2020" con le seguenti "30 giugno 2020";
- b) al comma 2, sostituire le parole "31 marzo 2020" con le seguenti: "30 giugno 2020";
- c) al comma 5, sostituire le parole "31 maggio 2020" e "mese di maggio 2020" rispettivamente, con le seguenti: "31 agosto 2020" e "mese di agosto 2020";
- d) al comma 7, sostituire le parole "31 marzo 2020", "31 maggio 2020" e "mese di maggio 2020", rispettivamente, con le seguenti: "30 giugno 2020", "31 agosto 2020" e "mese di agosto 2020"."

Proroga al 30 giugno 2020 del periodo di periodo di sospensione dei versamenti tributari per i soggetti con ricavi e compensi fino a 2 milioni di euro, per le province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza e per le ritenute operate nei confronti dei soggetti con ricavi e compensi fino a 400.000 euro

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di prorogare al 30 giugno 2020 il periodo di sospensione di alcuni versamenti tributari e contributivi dovuti dai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 2 milioni di euro e dai soggetti ubicati nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, nonché di prorogare il periodo in cui è prevista la facoltà di inapplicabilità delle ritenute d'acconto sui compensi e ricavi percepiti dai soggetti con volume di affari non superiore a 400.000 euro.

Conseguentemente viene previsto che il versamento degli importi sospesi avvenga entro il 31 agosto anziché entro il 31 maggio 2020, in unica soluzione, facendo decorrere la rateizzazione al massimo in 5 rate dal mese di agosto (analogamente a quanto già previsto). Inoltre viene allineato al 30 giugno (in luogo dell'attuale 31 maggio) anche il termini di sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti.

L'emendamento non richiede una copertura finanziaria in quanto la ripresa dei versamenti sospesi è prevista entro il corrente anno di bilancio.

Testo coordinato

Art. 62.

*(Sospensione dei termini degli adempimenti
e dei versamenti fiscali e contributivi)*

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il ~~31 maggio 2020~~ **30 giugno 2020**. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il ~~31 marzo 2020~~ **30 giugno 2020**.

- a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Omissis

5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il ~~31 maggio 2020~~ **31 agosto 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal ~~mese di maggio 2020~~ **mese di agosto 2020** Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

7. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il ~~31 marzo 2020~~ **30 giugno 2020** non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il ~~31 maggio 2020~~ **31 agosto 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal ~~mese di maggio 2020~~ **mese di agosto 2020**, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Senato della Repubblica

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Emendamento

Articolo 65

(Credito d'imposta per botteghe e negozi)

Apportare le seguenti modifiche

- a) al comma 1 dopo le parole "categoria catastale C/1" aggiungere le seguenti "e C/3";
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi."

Estensione del credito d'imposta per il pagamento dell'affitto alle categorie catastali C/3

Motivazioni

L'emendamento ha la finalità di estendere anche ai conduttori degli immobili con categoria catastale C/3 (laboratori per arti e mestieri) il ristoro parziale del canone di locazione pattuito per l'immobile strumentale, già riconosciuto ai conduttori degli immobili C/1 (botteghe e negozi) per il mese di marzo 2020. Molti esercenti attività di impresa, che hanno dovuto sospendere l'attività in ottemperanza alle disposizioni sull'emergenza sanitaria COVID-19, infatti, svolgono l'attività in immobili di categoria catastale C/3.

Inoltre, viene sancita la non tassabilità del credito d'imposta in oggetto al fine di evitare che lo stesso concorra alla tassazione ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.

Testo coordinato

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 e C/3.
2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2-bis Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.

Senato della Repubblica

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Emendamento

Articolo 49

(Fondo centrale di garanzia PMI)

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

“g) fatto salve le esclusioni già previste all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo è sufficiente esclusivamente la presentazione del modulo di valutazione economico-finanziario di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019, sulla base del quale è determinata la probabilità di inadempimento delle imprese. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.”

Fondo centrale di garanzia PMI: presentazione solo del modulo di valutazione economico-finanziario

Motivazioni

L'emendamento è diretto a chiarire l'ambito di applicazione della lettera g) dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legge, al fine di rendere esplicita la previsione dell'onere di presentazione, da parte dell'intermediario finanziario, all'atto dell'accesso al fondo, del solo modulo di valutazione economico-finanziario di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia, riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019.

Viene pertanto escluso tutto quanto altro previsto dalla disciplina a regime, che la presente norma intende temporaneamente derogare, in ragione della esigenza di garantire un tempestivo accesso alla garanzia del Fondo Centrale, accorciando i tempi di istruttoria e potendo contemporaneamente tener conto delle difficoltà economiche contingenti connesse all'epidemia in corso.

Senato della Repubblica

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Emendamento

Dopo l'articolo 91, inserire il seguente:

“Articolo 91-bis”

*(Misure per il sostegno delle micro e piccole imprese per ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento
e per la rinegoziazione dei debiti bancari)*

1. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle micro e piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, che abbiano subito danni diretti o indiretti per effetto dell'epidemia COVID-19, sono concessi mutui a tasso zero, dell'importo massimo di 150.000 euro e della durata non superiore a dieci anni, finalizzati a far fronte a ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 29 febbraio 2020.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale.
3. Per l'erogazione dei mutui di cui al comma 1 il Ministero dello Sviluppo Economico può avvalersi, in convenzione, di una o più banche o intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario, a cui riservare *plafond* di risorse secondo i criteri definiti con il Decreto di cui al comma 5.
4. Le Regioni, le Camere di Commercio, le Associazioni di rappresentanza delle imprese e loro enti di riferimento, possono conferire risorse al fondo di cui al comma 2, anche attraverso la creazione di specifiche sezioni settoriali e/o territoriali.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui.

Misure per il sostegno delle micro e piccole imprese per ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e per la rinegoziazione dei debiti bancari

Motivazioni

L'emendamento è diretto ad assicurare alle micro e piccole imprese la necessaria liquidità per far fronte all'emergenza in corso che possono derivare da ritardi o inadempimenti contrattuali legati all'attuazione delle misure di contenimento o per esigenze di rinegoziazione delle esposizioni bancarie maturate al 29 febbraio 2020. Si prevede, infatti, per questi scopi la concessione di mutui a tasso zero, della durata non superiore a dieci anni, di importo massimo di 150.000 euro in capo alle imprese che abbiano subito danni diretti o indiretti dalla diffusione del contagio del virus. Il potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia e l'apertura a operazioni di più elevati volumi, connessa alle difficoltà per le micro e piccole imprese di accedere ai tradizionali canali bancari, giustifica l'adozione di un intervento pubblico dedicato alle micro e piccole imprese, poiché l'intervento del FCG si sposterà, presumibilmente, su operazioni di taglio più elevato rispetto a quanto previsto nella presente proposta emendativa.

La situazione derivante dall'emergenza COVID19 nonostante lo sforzo effettuato dai policy makers attraverso il decreto CURA Italia è assolutamente insufficiente per sostenere le micro e piccole. Il calo di fatturato, le difficoltà di approvvigionamento di materiali, il blocco sostanziale delle esportazioni dirette ed indirette, si trasformano in carenza di liquidità e gli interventi con cassa integrazione e moratoria non bastano per abbattere i costi di gestione che devono comunque essere sostenuti nonostante il calo di fatturato.

La necessità di liquidità da parte della micro e piccola impresa troverà infatti, dopo l'emergenza, una risposta sempre più esigua dal credito bancario, che ancorché garantito dai meccanismi di garanzia pubblica potenziati, sarà gravato da una lievitazione dei costi del rischio/posizioni in default attese anche le regole europee in atto che seppur mitigate non possono non essere tenute in considerazione.

L'eventuale prolungamento ipotizzato della emergenza, che coinvolge tutte le micro e piccole imprese, paradossalmente anche quelle che hanno avuto il coraggio di investire in questi ultimi anni, alimenterà ancora di più il tasso di insolvenza creando condizioni mai ipotizzate.

Senato della Repubblica

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Emendamento

Articolo 103

(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

Al comma 2, dopo le parole “comunque denominati,” inserire le seguenti: “ivi compresi i verbali delle verifiche periodiche effettuate da soggetti pubblici e privati abilitati,”.

Proroga validità delle verifiche e delle ispezioni effettuate da soggetti pubblici e privati in materia di sicurezza

Motivazione

L'emendamento è diretto a chiarire il campo di applicazione dell'articolo 103, comma 2 al fine di ricomprendere anche gli atti compiuti dagli Enti e Organismi di certificazione e ispezione relativi alle verifiche su impianti e attrezzature.

In particolare ci si riferisce a quelle verifiche periodiche obbligatorie (attività non sospese dal DPCM 11 marzo 2020) che possono essere effettuate sia direttamente da enti pubblici sia da organismi privati abilitati e che richiedono la presenza dell'ispettore in loco quali:

- impianti elettrici (DPR 462/2001)
- attrezzature di lavoro, sollevamento persone o cose, impianti in pressione (D.lgs. 81/2008)
- attrezzature a pressione trasportabili (Direttiva 2010/UE e DM 18/06/2015)

Nell'attuale situazione di emergenza sanitaria, gli organismi abilitati hanno difficoltà ad effettuare le verifiche nei tempi previsti, essendo necessario lo spostamento del proprio personale presso le imprese.

Al fine di evitare che tali ritardi obblighino le imprese a sospendere le attività soggette a verifica, la modifica proposta chiarisce che la proroga di 90 gg. (fino al 15 giugno) della durata di validità riguarda anche i verbali delle verifiche periodiche rilasciati da enti o organismi abilitati al pari di quelli rilasciati dalla PA.

Si evidenzia peraltro che gli impianti e le attrezzature soggette a verifica sono sottoposte periodicamente a controlli da parte degli enti e organismi preposti e sono soggette a periodiche manutenzioni ordinarie e straordinarie da parte dei datori di lavoro.

Testo coordinato

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, **ivi compresi i verbali delle verifiche periodiche effettuate da soggetti pubblici e privati abilitati**, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".

Senato della Repubblica

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Emendamento

Articolo 28

(Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago)

Al comma 1, sostituire le parole "600 euro" con le seguenti: "780 euro"

Indennità lavoratori autonomi - incremento

Motivazione

La misura di 600 euro dell'indennità prevista per i lavoratori autonomi è insufficiente in relazione alla consistente perdita di reddito subita per effetto della pandemia in atto e non è collegata ad alcun indicatore obiettivo quale, ad esempio, il danno derivante dal calo del fatturato. Conseguentemente, si ritiene che una misura siffatta non possa essere inferiore all'importo di 780 euro mensili previsto per il reddito di cittadinanza, in quanto reddito minimo di sussistenza sulla base della legislazione vigente.

Testo coordinato con le modifiche

Art. 28.

(Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago)

1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari ~~a 600 euro~~ **800 euro**. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Senato della Repubblica

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Emendamento

Art. 67

(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Rientrano nel periodo di sospensione altresì i versamenti delle somme dovute ai sensi del comma 4 dell'articolo 36-ter e del comma 3 dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, del comma 3 dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, nonché dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.”
- b) il comma 4 è soppresso.

Abrogazione della proroga del periodo di accertamento conseguente ai periodi di sospensione degli adempimenti e versamenti

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di includere nella sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, i termini di versamento dei cosiddetti avvisi "bonari", nonché i versamenti dovuti per effetto dell'accertamento con adesione.

Inoltre, l'emendamento intende abrogare la disposizione che prevede, in relazione all'attività degli uffici impositori, la proroga dei termini di prescrizione e decadenza fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. E' del tutto evidente che a fronte di una sospensione dell'attività di accertamento della durata di pochi mesi (dall'8 marzo al 31 maggio 2020) risulta del tutto sproporzionata e di conseguenza ingiustificata la proroga di due anni dei termini di accertamento.

Peraltro, l'universalità dell'emergenza sanitaria che il Paese sta vivendo giustifica la non applicazione di una disposizione, di carattere generale, correttamente pensata, infatti, per le situazioni in cui l'eccezionalità riguarda zone circoscritte.

L'emendamento non richiede una copertura finanziaria.

Testo coordinato

1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. **Rientrano nel periodo di sospensione altresì i versamenti delle somme dovute ai sensi del comma 4 dell'articolo 36-ter e del comma 3 dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, del comma 3 dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, nonché dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.** Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

(...)

~~4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.~~

Senato della Repubblica

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Emendamento

Art. 68

(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Abrogazione della proroga del periodo di accertamento conseguente ai periodi di sospensione degli adempimenti e versamenti

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di eliminare la disposizione che prevede, in relazione all'attività degli uffici impositori, la proroga dei termini di prescrizione e decadenza fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

E' del tutto evidente che a fronte di una sospensione dell'attività di riscossione coattiva della durata di pochi mesi (dall'8 marzo al 31 maggio 2020) risulta del tutto sproporzionata e di conseguenza ingiustificata la proroga di due anni dei termini di accertamento.

L'universalità dell'emergenza sanitaria che il Paese sta vivendo giustifica la non applicazione di una disposizione, di carattere generale, correttamente pensata per le situazioni in cui l'eccezionalità riguarda zone circoscritte.

L'emendamento non richiede una copertura finanziaria.

Testo coordinato

1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. ~~Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.~~

Senato della Repubblica

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Emendamento

Articolo 60

Dopo l'articolo inserire il seguente:

“Articolo 60-bis

(Proroga della sospensione dei termini dei versamenti tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'Allegato 1 D.P.C.M. 1 marzo 2020)

1. Il termine del 31 marzo 2020, di cui all'articolo 1 del decreto Ministro dell'Economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020, è prorogato al 30 giugno 2020.”

Proroga al 30 giugno 2020 del periodo di sospensione dei versamenti tributari per la “zona rossa”

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di prorogare il periodo di sospensione dei versamenti tributari nelle zone direttamente interessate dalle misure di contenimento del contagio da COVID -19, come individuate nell'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020 (cosiddetta “zona rossa”). Il termine, inizialmente individuato nel 31 marzo 2020, viene opportunamente posticipato al 30 giugno 2020 in considerazione della evoluzione dello stato di emergenza sanitaria ed allineando, in tal modo, ad un'unica data il termine finale delle sospensioni dei termini già previste per altre categorie di soggetti.

L'emendamento non richiede una copertura finanziaria in quanto la ripresa dei versamenti sospesi è prevista entro il corrente anno di bilancio.

Senato della Repubblica

A.S. 1766

Conversione in Legge del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Emendamento

Art. 28

(Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

“2 bis L’indennità di cui al comma 1, a seguito dell’accoglimento da parte dell’Inps, può essere, in alternativa, posta a compensazione con l’importo della prima delle rate trimestrali in scadenza dei contributi a carico dei soggetti di cui al comma 1.”

Possibilità di compensazione dell'indennità dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO

Motivazioni

L'emendamento è volto ad introdurre la possibilità, in capo ai lavoratori autonomi iscritti all'AGO, di optare per la compensazione della stessa con l'importo della prima delle rate trimestrali in scadenza. In tal modo si semplificherebbe il sistema, tenuto conto del numero elevato di erogazioni relative all'indennità in questione, sia per i lavoratori autonomi interessati sia per l'INPS.

Testo coordinato

Art. 28.

(Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago)

1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
- 2 bis L'indennità di cui al comma 1, a seguito dell'accoglimento da parte dell'Inps, può essere, in alternativa, posta a compensazione con l'importo della prima delle rate trimestrali in scadenza.**
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.